

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Biella

Il Giudice di Pace di Biella Dott. ANTONELLA D'ETTORRE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022

TRA

rappr. e dif. dall'Avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA

ATTRICE

E

FASTWEB SPA (000000000000000)

rappr. e dif. dall'Avv.

CONVENUTA

Conclusioni

Le parti costituite hanno concluso come da note conclusive in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

- 1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 cpc, come modificato dalla 1. 69/09, salvi i richiami indispensabili al fine della miglior comprensione dell'oggetto del giudizio.
- 2. Oggetto del giudizio è la verifica della domanda (precisata in sede di memoria ex art. 320 cpc) dell'attore, che agisce nella qualità di consumatore, in relazione al contratto stipulato tra le

[omissis] [omissis] [omissis]

[omissis]

- 4. Ogni altra domanda, eccezione e deduzione deve intendersi integralmente assorbita
- 5. Le spese di lite gravano su parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

II GIUDICE DI PACE DI BIELLA,

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore opponente nei confronti della convenuta opposta,

così provvede:

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

in accoglimento delle domande attoree

- 1) Condanna la convenuta FASTWEB SRL al risarcimento del danno patito dall'attrice AMDOUNI ABIR nella misura complessiva di € 500,00
- 2) Condanna la convenuta FASTWEB SRL alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano nella complessiva somma di per anticipazioni, rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14, IVA e CPA se dovute con distrazione in favore degli avv.ti Francesco LIOIA e Manlio ARNONE

Biella 09/11/2023

IL GIUDICE DI PACE Dott.ssa Antonella D'Ettorre